



UTI SILE e MEDUNA

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE "SILE e MEDUNA"
AZZANO DECIMO – CHIONS – FIUME VENETO – PRAVISDOMINI

Unione Territoriale Intercomunale "Sile e Meduna"

RELAZIONE ALLA REVISIONE ORDINARIA PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

ANNO 2018

(art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017)

1. Premessa

L'art. 20 contenuto nel decreto legislativo n. 175/2016 così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) ripropone, con una scadenza annuale, l'adempimento della «Razionalizzazione periodica delle partecipazioni» e richiede, alle pubbliche amministrazioni di effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

La presente relazione si propone di illustrare le modalità con cui l'Unione Territoriale Intercomunale deve effettuare l'adempimento richiesto dal legislatore, fornendo strumenti di lettura della attività ricognitiva posta in essere, di quella compilativa e di quella relativa alla predisposizione degli atti ed, infine, a quella di comunicazione delle risultanze finali ai soggetti che il legislatore ha individuato quali destinatari delle stesse.

2. La normativa di riferimento

Nella presente relazione, di accompagnamento alla delibera dell'Assemblea, ci occuperemo della revisione ordinaria ai sensi dell'art. 20 del TUSP.

Al fine di facilitare la lettura della presente relazione si riporta il contenuto del sopra richiamato art. 20.

Art. 20 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;¹
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

¹ Nelle more di applicazione della soglia di € 1ML, il valore di fatturato medio applicabile per i trienni antecedenti a quello 2017-2019 ai sensi del comma 12-quinquies dell'art. 26 è pari a € 500.000,00.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

3. I contenuti del piano di razionalizzazione periodica dell'Unione Territoriale Intercomunale "Sile e Meduna"

Conclusa l'analisi dell'articolo, nei paragrafi successivi cercheremo di approfondire i contenuti dei vari commi e le attività poste in essere.

A tal fine il lavoro è stato articolato come segue:

- 1) definizione del perimetro delle partecipate da analizzare tenuto conto dello stato di attuazione del Piano di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 del TUSP approvato con la propria precedente deliberazione dell'Assemblea n. 40 30 novembre 2017;
- 2) definizione del Piano di razionalizzazione periodica;
- 3) approvazione e trasmissione del Piano.

Detto iter trova riscontro non solo nell'articolato della norma ma anche nelle precisazioni del MEF e della Corte dei Conti per i quali il processo di razionalizzazione, nella sua formulazione straordinaria e periodica, rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni.

Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento.

È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 20 comma 1, 1^ periodo, stabilisce che «fermo restando quanto previsto dall'art. 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per predisporre, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione secondo le misure previste nello stesso TUSP.

3.1 I precedenti provvedimenti di razionalizzazione posti in essere dall'Amministrazione

Al fine di comprendere il lavoro svolto e le decisioni adottate è necessario richiamare non solo il quadro giuridico di riferimento ma anche i precedenti atti posti in essere da parte dell'Amministrazione in attuazione di precedenti disposizioni normative o anche di scelte aziendali poste in essere autonomamente.

L'art. 24 del decreto legislativo n. 175/2016 così come modificato ed integrato con il decreto legislativo n. 100/2017, aveva posto a carico di tutte le amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare una ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, finalizzata alla loro razionalizzazione.

L'operazione, di natura straordinaria, costituisce la base della successiva revisione periodica delle partecipazioni, prescritta dall'art. 20 del TUSP.

Sia la revisione straordinaria che quella ordinaria costituiscono, a loro volta, un aggiornamento dell'analogo piano di razionalizzazione adottato dall'Amministrazione ai sensi della Legge n. 190/2014, c. 611 e ss.

Si ricorda che:

- ✓ l'Unione Territoriale Intercomunale "Sile e Meduna" è stata costituita ex lege il 15 aprile 2016 tra i soli comuni i cui consigli comunali avevano approvato, entro tale termine lo statuto dell'Unione, ovvero i comuni di Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto e Pravidomini;
- ✓ i patrimoni ed i rapporti giuridici attivi e passivi non sono stati trasferiti all'UTI ma sono rimasti in capo ai singoli Comuni;
- ✓ conseguentemente, l'UTI "Sile e Meduna" non detiene partecipazioni in alcuna società, né direttamente né indirettamente.

Nella tabella che segue si riportano, sinteticamente, i vari atti amministrativi adottati dall'Ente:

N. e data	Oggetto della deliberazione	Principali contenuti e riferimenti a precedenti normative
deliberazione dell'Assemblea n. 40 del 30 novembre 2017	Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.	Art. 24 del decreto legislativo n. 175/2016 così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 100/2017

Come può facilmente evincersi dalla tabella l'ultimo intervento ricognitivo e di razionalizzazione è stato quello previsto dal legislatore lo scorso anno con il piano di revisione straordinaria previsto dall'articolo 24 del TUSP.

3.2 Le partecipazioni societarie prese in considerazione

Il perimetro da considerare fa riferimento al combinato disposto dell'art. 20 e dell'art. 2, ai sensi del quale occorre considerare tutte le partecipazioni dirette in società.

Con riferimento alle "partecipazioni indirette", invece, sono oggetto di revisione straordinaria quelle partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute attraverso una "tramite" di controllo, con esclusione di quelle detenute indirettamente attraverso una società "quotata" come definita dall'art. 2, comma 1, lettera p) dello stesso TUSP (società che emette azioni quotate o che ha emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati), salvo che la società indiretta non sia detenuta anche direttamente dall'amministrazione (art. 1 comma 5 del TUSP).

Per le osservazioni puntualizzate al paragrafo precedente l'Unione Territoriale Intercomunale "Sile e Meduna" non detiene, né direttamente né indirettamente, partecipazioni in alcuna società.

3.3 Le risultanze finali del Piano

Ai fini del TUSP e, quindi, della ricognizione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, l'Unione Territoriale Intercomunale "Sile e Meduna", non avendo alcuna partecipazione, né direttamente né indirettamente, in società ribadisce quanto già precedentemente definito e, precisamente, che l'Ente non ha alcuna partecipazione da conservare, con o senza azioni di razionalizzazione, o da alienare per le quali è prevista la cessione/alienazione di quote, la liquidazione della società o la fusione/incorporazione con altra società.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MASSIMO PEDRON

CODICE FISCALE: PDRMSM73M01F7700

DATA FIRMA: 02/01/2019 13:13:27

IMPRONTA: 7A6996F95B371EF536751D336817C101990BBD606AF1237F356A8561A3FC6AA8
990BBD606AF1237F356A8561A3FC6AA826FEBFFED37275611815C4F29351A2D1
26FEBFFED37275611815C4F29351A2D13814367C1617C162843BA7587B9337A8
3814367C1617C162843BA7587B9337A84E4F68C88A1FA655EDE490D21039BBF1

NOME: PUTTO MARCO

CODICE FISCALE: PTTMRC77T24I403B

DATA FIRMA: 02/01/2019 13:43:16

IMPRONTA: 199B570BC026718E4DBA595BBEE0502A9A56B6E6866DA53455AEF9B2DA6C9E56
9A56B6E6866DA53455AEF9B2DA6C9E56DE0B4FA008050F4694DCA394EA5A4CE0
DE0B4FA008050F4694DCA394EA5A4CE0CB594474C918E5E341426CD0B7BE234D
CB594474C918E5E341426CD0B7BE234D6C17D51D81565DFAC96BD7E81DFDFF2B

NOME: BOTTERI FABIOLA

CODICE FISCALE: BTTFBL59P63L4240

DATA FIRMA: 02/01/2019 13:51:31

IMPRONTA: C7E7A3E30CDF70E4D6E3F03E2E95C06A76364BB6524CD43B076194C045D5808B
76364BB6524CD43B076194C045D5808B7E79DD0BC9E3DE2651F8862609F98541
7E79DD0BC9E3DE2651F8862609F9854177584D44243E101BF21EE6A7A03A6B10
77584D44243E101BF21EE6A7A03A6B10DA413D49A30FAAA6ED92AB8CD55002BE